

DETERMINAZIONE N. 17

24 GENNAIO 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI EDIFICI SITI IN VIA BORINO 61 E 63 SULLA P. ED. 1212 NEL C.C. DI POVO: AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SINGOLE LAVORAZIONI IN COTTIMO A FAVORE DI BRENNERPONT SRL.

CUP: H64F22000070006

CIG: B22A9ECF95

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali il condominio, di proprietà dell'ente, sito in Fraz. Borino di Povo, in Via Borino n. 61 e 63 (p. ed. 1212 C.C. Povo), costituito da n. 32 appartamenti, risalenti ai primi anni novanta.

Ottenuto il cofinanziamento con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1483 di data 02/11/2023, con determinazione n. 132 del 18 giugno 2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di efficientamento energetico rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi previsti dal DM Ambiente 23 giugno 2022 n. 256 da eseguire sul condominio identificato dalla p. ed. 1212 c.c. Povo, sito in Fraz. Borino di Povo, Via Borino n. 61 e 63";

in data 19/06/2024 è stato pubblicato l'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico sugli edifici siti in Via Borino 61 e 63 sulla p. ed. 1212 nel c.c. di Povo con scadenza presentazione offerte il 10/07/2024;

l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Ediltione S.p.a. con sede in Tione di Trento, via del Foro n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00806360228 verso un corrispettivo (a misura) di Euro 1.212.212,12.=, comprensivo degli oneri della sicurezza derivante da un ribasso percentuale del 4,535% (quattro virgola cinquecentotrentacinque), come da determinazione del Direttore n. 201 di data 30/9/2024.

Il contratto è stato sottoscritto in data 19/11/2024, previa consegna anticipata ai sensi dell'art. 50 c. 3 del d. lgs 36/2023.

Ediltione S.p.a., con istanza prot. Opera n. 19008 di data 23/12/2024, ha inviato richiesta di autorizzazione al cottimo delle seguenti lavorazioni: "montaggio e smontaggio ponteggi" a favore della ditta Brennerpont Srl con sede in Rovereto, Corso Bettini n. 58 P.IVA 02380230223, per un importo complessivo di € 34.016,11 equivalente agli oneri della sicurezza.

L'amministrazione, nel dare avvio alle verifiche ex art. 94 ss del D Lgs. 36/2023, ha rilevato che non era possibile effettuare mediante il fascicolo virtuale in quanto il CIG relativo all'appalto di Ediltione Spa rientra tra quelli per i quali APAC, a cui era stata delegata la funzione di stazione appaltante per la procedura di affidamento, ad oggi non è in grado di chiudere la procedura di aggiudicazione dell'appalto sulla piattaforma Contracta, rendendo pertanto impossibile l'avvio delle verifiche sul FVOE 2.0;

pertanto si è reso necessario procedere alle verifiche con le modalità previgenti all'introduzione del FVOE 2.0, ovvero mediante richiesta a mezzo PEC di certificazioni agli enti certificanti.

L'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023, nonché alle verifiche documentali prodotte dall'affidatario, ritenute carenti relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, come segnalato con nota Opera inviata via pec in data 17/01/2025, nota con la quale restano sospesi, ai sensi del combinato disposto art. 12 del D.Lgs 23/02023 e dell'art. 2 comma 7 della legge 241/1990, i termini per il rilascio dell'autorizzazione al cottimo fino alla data di invio della documentazione richiesta;

con riscontro prot. Opera n. 757 di data 20/01/2025 l'istante ha prodotto la documentazione richiesta, inviando nuovamente il contratto di cottimo modificato e firmato.

con nota prot. 947 di data 24/01/2025 è pervenuto l'ultimo esito per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (che ha a disposizione giorni trenta, ex art. 119 c. 16 D.Lgs. 36/2023),

visto il contratto di cottimo, debitamente sottoscritto dalle parti in data 20/01/2025 (prot. Opera n. 757 di data 20/01/2025) ed i relativi allegati prot. Opera 19008 di data 23/12/2024 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dichiarazioni necessarie ai fini del subappalto, dichiarazione comunicazione agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici), e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di cottimo in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D-Lgs. 36/2023;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa Ediltione spa, ovvero che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra le imprese Ediltione spa e Brennerpont srl;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra e verificata la validità della documentazione prodotta;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta Brennerpont srl e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale storica e dal prospetto di vigenza dell'impresa (prot. Opera n. 647 dd 17/01/2025);

verificato che l'impresa Brennerpont Srl non è soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (nota Agenzia del Lavoro prot. Opera n. 947 di data 24/01/2025);

preso atto che l'impresa Brennerpont Srl intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 9 del predetto Contratto di cottimo;

tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ma che, alla luce della prima stesura del contratto di subappalto che richiama la fattispecie del nolo, è stata verificata l'iscrizione, con esito positivo, di Brennerpont Srl nella c.d. White List del Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento (prot. 618 di data 16/01/2025);

verificata l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 860 dd 22/01/2025) e la regolarità contributiva (prot. Opera n.617 dd 16/01/2025) dell'Operatore economico;

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 616 dd 16/01/2025);

visto il certificato relativo all'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 858 di data 22/01/2025;

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 834 di data 22/01/2025;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- l'offerente non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche, risultano veritiere;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

preso atto dell'assenza di rilievi ostativi al rilascio della presente autorizzazione da parte del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, a fronte della documentazione inoltrata dall'operatore economico;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Ediltione spa ad affidare in subappalto i servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, all'impresa Brennerpont Srl con sede legale in Rovereto (TN), Corso Bettini n. 58 P.IVA 02380230223, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA TN - 220216.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;

- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa Ediltione spa con sede legale in Via de Foro, 4/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00806360228, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto il servizio “montaggio e smontaggio ponteggi” nei confronti dell'impresa BRENNERPONT SRL con sede in Rovereto, Corso Bettini n .58 P.IVA 02380230223, per un importo complessivo di € 34.016,11 equivalente agli oneri della sicurezza;
2. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali eccedenze d'importo del subappalto;
4. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
 - l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - le parti intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore;
5. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Ediltione Spa;
7. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
